

MASTER SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ASSOCIAZIONE DI GESTIONE

STATUTO

(come modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23 febbraio 2009)

Foligno c/o Autorità d'Ambito Umbria 3

ART. 1

(Costituzione e sede)

1. E' costituita l'agenzia Formativa nella forma di associazione di gestione del **Master** sui servizi pubblici locali denominata "Associazione per i servizi pubblici degli Enti locali" con sede legale in **Foligno** presso l'Autorità d'Ambito Umbria 3.

ART. 2

(Natura e durata della Associazione)

1. L'Associazione è di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, senza scopo di lucro. Essa potrà operare pertanto a tutti gli effetti civili e fiscali in qualità di ONLUS ai sensi della vigente normativa. Potrà richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

2. La durata dell'Associazione è illimitata; l'Associazione può essere sciolta in qualsiasi momento, con deliberazione dell'assemblea, per impossibilità di conseguire gli scopi sociali oltre che per tutte le altre cause previste dal codice civile.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'assemblea provvede alla nomina di un liquidatore, a stabilire il suo compenso e a deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 3

(Scopi)

1. L'Associazione individua il processo in atto di radicale trasformazione dei servizi pubblici locali come occasione di grande cambiamento ed innovazione nazionale del settore. In questo contesto l'Associazione ha lo scopo prioritario di organizzare e gestire in maniera permanente **l'attività di alta formazione** nel settore dei servizi pubblici locali, attraverso l'istituzione del "**Master sui servizi pubblici locali**". A tal fine l'Associazione si avvarrà dei finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali nonché ed eventuali risorse private reperibili.

Nel quadro della collaborazione istituzionale tra le cinque Regioni dell'Italia centrale, destinatari del Master sui servizi pubblici locali sono i giovani laureati o laureandi dell'Umbria e dell'Italia centrale in primo luogo. Sono altresì destinatari i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende, società, enti di gestione dei servizi pubblici locali.

2. In attuazione dei commi 1) e 2) l'Associazione intende fornire i seguenti servizi aggiuntivi o complementari:

- a) la rilevazione di fabbisogni formativi;
- b) la progettazione e realizzazione di attività di ricerca e formative rivolte al personale delle Amministrazioni locali e delle Aziende e Società di gestione e dei Servizi pubblici locali.
- c) la progettazione e realizzazione di attività formative, negli ambiti di interesse dei soci, rivolte al personale amministrativo e tecnico, a tutti i livelli di categoria compresa la dirigenza;
- d) la raccolta elaborazione e diffusione di documenti e informazioni, nonché l'assistenza tecnica al servizio degli enti locali e degli enti di gestione dei servizi pubblici locali per la realizzazione di interventi e patti di programmazione negoziata, nonché per la costituzione, trasformazione, adeguamento, sviluppo delle istituzioni, società, aziende di gestione dei servizi pubblici locali.

3. L'Associazione opera anche per:

- a) realizzare iniziative congiunte nonché accordi di partenariato con Enti ed organismi pubblici e privati, operanti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, per promuovere o incrementare le attività statutarie.

ART. 4

(Soci fondatori e soci sostenitori)

1. I soci **fondatori** dell'Associazione sono: **l'Autorità d'Ambito Umbria 3, Intesa learning spa (attualmente "Intesa San Paolo Formazione s.c.p.a.") , CISPEL Toscana Formazione srl (attualmente "Ti forma s.c.r.l."), l'Università di Perugia - Facoltà di economia e commercio, il Consorzio scolastico "Laboratorio di scienze sperimentali"**.

2. Nuovi soci sostenitori pubblici (in particolare altre **Università**) o privati (in particolare Istituti di credito) possono essere ammessi su deliberazione dell'Assemblea che ne determina la quota di contribuzione, la rappresentanza e la decorrenza.

3. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente dell'associazione entro tre mesi dalla sua costituzione, potrà chiedere **il patrocinio** in particolare ai seguenti soggetti:

- Presidenza Consiglio dei Ministri
- Regione dell'Umbria e Provincia di Perugia
- Anci – Formez – Cispel - Società di servizi pubblici locali

4. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicare al Presidente dell'associazione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno finanziario;
- b) per esclusione deliberata dall'assemblea, previa diffida, per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto gravemente alle norme ed obblighi del presente statuto.

ART. 5
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci fondatori hanno i diritti e gli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I soci hanno diritto ad ottenere i servizi dell'associazione in via prioritaria ed a condizioni agevolate.
3. I soci sono tenuti:
 - a) a provvedere al pagamento delle quote sociali ordinarie;
 - b) a favorire gli interessi e lo sviluppo della Associazione collaborando al conseguimento degli scopi sociali.
4. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6
(Organi dell'Associazione)

1. Organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore
 - d) il Revisore dei Conti.

ART. 7
(Organi consultivi)

1. Organo consultivo dell'associazione è:
il Comitato tecnico scientifico.

ART. 8
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci fondatori. I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta.
2. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l'approvazione del bilancio preventivo.
3. L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria, sia su richiesta del Direttore che di almeno tre soci.

4. Ogni componente socio sostenitore dell'assemblea ha diritto di intervento in Assemblea senza diritto di voto. **Per i soci fondatori vale quanto stabilito all'art. 3 della convenzione.**

ART. 9

(Convocazione dell'Assemblea)

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invio per lettera circolare e/o fax indirizzata ai soci aventi diritto, a cura del Presidente, in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma e/o fax.

ART. 10

(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. (Da intendersi in termini di quote possedute dai soci fondatori – art. 8 c. 4)

2. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. (Da intendersi in termini di quote possedute dai soci fondatori – art. 8 c. 4)

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'assemblea dai suoi componenti.

4. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono curati dal Direttore che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti. (Da intendersi in termini di quote possedute dai soci fondatori – art. 8 c. 4)

6. L'Assemblea vota di norma per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente designa, in questo caso, due scrutatori scelti fra i soci presenti

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea, in sede ordinaria:

- a) elegge il Presidente e il Vicepresidente
- b) approva il programma di attività ed il bilancio preventivo;
- c) approva, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e le relazioni allegate;

- d) nomina il Direttore e il Revisore dei conti;
- e) ratifica la nomina dei membri del Comitato tecnico scientifico;
- f) delibera sull'ammissione dei nuovi soci, sulla quota, rappresentanza e decorrenza;
- g) aggiorna le quote sociali ordinarie e determina gli eventuali contributi straordinari;
- h) determina l'eventuale compenso spettante al Direttore comunque a valere solamente sui programmi di attività finanziati, dell'Associazione;
- i) determina il compenso dei Revisori dei Conti;
- l) delibera sull'assunzione di mutui e sull'alienazione di beni;
- m) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Direttore.

Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese dovuti per l'espletamento delle relative funzioni.

Eventuali compensi possono essere corrisposti a carico delle iniziative dell'associazione, per prestazioni di natura professionale in qualità di esperti.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria:

- a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

ART. 12 (Il Presidente)

1. Il **Presidente** è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti e dura in carica quattro anni. Convoca e presiede l'Assemblea, mantiene i rapporti istituzionali esterni, compie gli atti ad esso attribuiti dall'Assemblea. L'Assemblea può nominare un Vicepresidente.

ART. 13 (Il Direttore)

1. Il **Direttore** ha la legale rappresentanza della Associazione salvo il caso di conflitto di interessi: nel qual caso la rappresentanza spetta al Presidente di fronte a terzi e in giudizio. Al Direttore compete la responsabilità gestionale, la esecuzione degli atti assembleari, la organizzazione e la direzione degli uffici, la nomina degli esperti, consulenti, collaboratori esterni sia persone fisiche che giuridiche.

ART. 14 (Nomina del Direttore)

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea ordinaria, con contratto di consulenza o di collaborazione, escluso comunque il rapporto di lavoro subordinato, e dura in carica un quadriennio, tacitamente prorogato di anno in anno salvo revoca per giusta causa.

ART. 15 (Comitato Tecnico-Scientifico)

1. In seno all'Associazione è istituito un Comitato Tecnico-Scientifico composto **da quattro a dieci membri**, scelti tra persone esperte nelle discipline della programmazione negoziata, della riforma della pubblica amministrazione, della gestione dei servizi pubblici locali, nominati dal Presidente e ratificati dall'Assemblea.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge un suo Coordinatore.
3. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore.
4. Il Comitato è convocato dal suo Coordinatore o su richiesta del Direttore.

ART. 16

(Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito:
 - a) di garantire la qualità scientifica delle attività dell'Associazione supportando il direttore nella programmazione e gestione della medesima;
 - b) di contribuire con proprie autonome proposte alla formulazione ed alla attuazione dei programmi di attività e dei progetti in cui essi si articolano, individuando anche nuovi settori e campi di attività e metodologie formative;
 - c) di presentare annualmente all'Assemblea una relazione contenente valutazioni sull'attività svolta e proposte per quella futura;
 - d) di esprimere pareri su ogni altra materia afferente l'attività dell'Associazione su richiesta del direttore.

ART. 17

(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione;
2. Il Revisore dei Conti redige la relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Direttore;
3. Il Revisore dei Conti è nominato, allorché il bilancio sarà a regime in termini di entrate e spese, dall'Assemblea fra i Presidenti dei Revisori dei Conti degli Enti soci o tra altri soggetti idonei secondo un principio di rotazione; dura in carica di norma, tre anni salvo decadenza presso l'Ente socio ed è rinominabile per un solo mandato. Si intende a regime il bilancio dell'Associazione a decorrere dal secondo anno di attività secondo i fini statutari e allorché lo stesso abbia risorse finanziarie stabili e ricorrenti annualmente.

ART. 18

(Gestione dell'attività)

1. L'Associazione realizza l'attività curando la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la verifica dei risultati. L'attività sarà realizzata presso la sede Ato, o quella di altro socio fondatore in Foligno o in Spoleto previa intesa con le Amministrazioni comunali.

2. L'Associazione utilizza personale docente e di assistenza tecnica di alta qualificazione ed esperienza, proveniente dalle Amministrazioni pubbliche, dalle professioni, dalla consulenza specialistica, dall'università e dalle imprese pubbliche e private.

ART. 19

(Concorso dei soci al funzionamento dell'Associazione)

1. I soci concorrono al funzionamento dell'Associazione:
 - a) assegnando il personale necessario al suo funzionamento;
 - b) mettendo a disposizione locali, arredi e attrezzature;
 - c) versando eventuali contributi straordinari su programmi di sviluppo, condivisi all'unanimità dall'Assemblea.

ART. 20

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dalle entrate, dai beni mobili e immobili e dai diritti sulle opere di ingegno comunque di proprietà dell'Associazione. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione o patrimonio ai soci.

ART. 21

(Entrate)

1. Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dai corrispettivi dei servizi di assistenza tecnica forniti a soci o a terzi;
 - c) dai contributi finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti, assegnati per lo svolgimento di progetti di studio, formazione, cooperazione, consulenza e assistenza tecnica;
 - d) dai contributi, donazioni, elargizioni, a qualsiasi titolo in nature o in denaro pervenuti all'Associazione.

ART. 22

(Uscite)

1. Le uscite dell'Associazione sono rivolte al perseguimento dei fini statutari e in particolare riguardano:
 - a) le spese di funzionamento. E' esclusa la remunerazione delle cariche sociali ,salve le prestazioni professionali dei rappresentanti e componenti gli organi dell'Associazione nell'ambito dell'attività sociale.
 - b) le spese di progettazione, pubblicizzazione ed esecuzione di progetti di studio, formazione, cooperazione, informazione, documentazione e assistenza tecnica;

- c) l'acquisizione di beni mobili e immobili e di partecipazioni destinati alla realizzazione dei fini statutari.

ART. 23

(Fondo comune ed esercizio)

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dagli avanzi di gestione;
 - c) da eventuali contributi, finanziamenti, donazioni, elargizioni legalmente pervenuti da soggetti terzi.

In caso di recesso o esclusione i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso delle quote.

2. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Direttore redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo; entrambe i bilanci devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il primo semestre dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari il bilancio può essere redatto biennialmente.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione di attività e beni)

1. L'Assemblea, in caso di scioglimento dell'Associazione, delibera contestualmente la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio residuo (attività e beni) ai soci che perseguono fini di pubblica utilità, in misura proporzionale alle quote ordinarie e straordinarie versate.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci, può deliberare, in tutto o in parte, una diversa devoluzione delle attività residue.

ART. 25

(Controversie)

1. Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et equo*, senza formalità di procedura.
2. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 26

(Norma finale)

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.